

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (Modello A)

DETRAZIONI ANNUE PER CARICHI DI FAMIGLIA E REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – (Artt 12 e 13 D.P.R. 917/86) –

A)- DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO (Rapportate a mese ed al reddito complessivo)								
Reddito Comp.	Detrazioni	NOTE	Reddito Comp.	Detrazioni	NOTE	Reddito Comp.	Detrazioni	NOTE
Fino a 14.999	Fino a 800	A1	Fino a 35.000	690 più 30		Fino a 79.999	Da 690 – a zero	A2
Fino a 29.000	690		Fino a 35.100	690 più 20				
Fino a 29.200	690 più 10		Fino a 35.200	690 più 10				
Fino a 34.700	690 più 20		Fino a 40.000	690				

A1)- La detrazione spetta per la parte corrispondente all'operazione: $800 - [110 \times (R.C. / 15.000)]$;

A2)- La detrazione spetta per la parte corrispondente all'operazione: $690 \times [(80.000 - R.C.) / 40.000]$;

B)- DETRAZIONI ANNUE PER FIGLI A CARICO A PRESCINDERE DALL'ETA' E CONVIVENZA CON IL GENITORE (COMPRESI I FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI, ADOTTIVI, AFFIDATI, AFFILIATI) - Rapportate a mese ed al reddito complessivo -		
FIGLI	DETRAZIONI	NOTE
Per ciascun figlio di età maggiore di 3 anni	950	B1
Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni	1220	B1
Per ciascun figlio portatore di handicap (aumento)	400	B1
Se più di 3 figli a partire dal primo (aumento)	200 (contribuente con più di 3 figli)	B1
Presenza di almeno 4 figli a carico	1.200 (ulteriore detrazione)	B2

B1)- La detrazione effettivamente spettante è determinata dalla seguente formula:

Detrazione Teorica spettante rapportata $\times [(95.000 + A) - R.C.] / (95.000 + A) =$ Detrazione Effettiva

(A) In presenza di più figli l'importo di 95.000 è aumentato, per ogni figlio successivo al primo, di 15.000.

B2)- E' fruibile in misura intera soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico.

C)- DETRAZIONI ANNUE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO (Rapportate a mese ed al reddito complessivo)	
Per ogni persona €.	750 (detrazione teorica). La detrazione spetta per la parte corrispondente alla seguente operazione: $750 \times (80.000 - R.C.) / 80.000$

D)- DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (Rapportate al periodo di lavoro nell'anno ed al reddito complessivo)					
REDDITO COMPLESSIVO			DETRAZIONE ANNUA	NOTE	
		Fino a	8.000,00	1.880,00	D1
Oltre	8.000,00	Fino a	28.000,00	978.00+902.00	D2
Oltre	28.000,00	Fino a	55.000,00	978.00	D3

D1)- Se il lavoratore non percepisce un reddito annuo superiore a €. 8.000 può richiedere che la detrazione spettante non sia inferiore a €. 690 per rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a €. 1.380 per rapporti di lavoro a tempo determinato.

D2)- La detrazione spetta per la parte corrispondente all'operazione: $978.00 + [902.00 \times (28.000 - R.C.) / 20.000]$

D3)- La detrazione spetta per la parte corrispondente all'operazione: $978.00 \times [(55.000 - R.C.) / 27.000]$

La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a €. 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

(1)- **CONIUGE A CARICO:** la detrazione spetta per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato anche se non convive con il contribuente e non risiede in Italia.

(2)- **FIGLI A CARICO:** la detrazione spetta per i figli a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati anche se non convivono con il contribuente, non risiedono in Italia ed indipendentemente dall'età dei medesimi.

(3)- **FIGLIO IN MANCANZA DEL CONIUGE:** se l'altro genitore manca (per decesso) o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio, si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge.

(4)- **FIGLI PORTATORI DI HANDICAP:** Sono riconosciuti tali secondo il disposto dell'art. 3 della legge n. 104 del 05/02/1992. La richiesta di detrazione deve essere corredata dalla prescritta certificazione attestante lo stato invalidante, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie indicate dall'art. 4 della L. 104 del 05/02/1992.

(5)- **ALTRI FAMILIARI A CARICO:** sono identificati dall'art. art.433 del Codice Civile (genitori o nonni; generi e nuore; suoceri e suocere; fratelli e sorelle; coniuge legalmente ed effettivamente separato; adottanti; etc.). La detrazione spetta a condizioni che convivano con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria.

(6)- **PERCENTUALE DETRAZIONE:** La detrazione per figli, è ripartita, in via normativa, nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Per gli altri famigliari a carico è ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

(7)- **DECORRENZA:** indicare il mese di decorrenza solo se l'evento che dà diritto alla detrazione si è verificato durante l'anno in corso. Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni (matrimonio, nascita, etc.) a quello in cui sono cessati. Nel caso di un dipendente neo assunto:

a)-Se nell'anno in corso ha già fruito di tali detrazioni in occasione di un precedente rapporto di lavoro con un altro datore di lavoro, andrà indicata come decorrenza la data di inizio del rapporto di lavoro dipendente presso l'Azienda U.S.L.;

b)- Se invece non ha fruito di alcuna detrazione, andrà indicata come decorrenza l'inizio dell'anno in corso (fatto salvo il caso in cui l'evento che dà diritto alla detrazione si sia verificato posteriormente a tale data).

(8)- **PRESENZA DI ALMENO 4 FIGLI A CARICO:** La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice che non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori.

N.B. Il lavoratore ha la facoltà di comunicare al datore di lavoro un reddito complessivo diverso su cui calcolare le detrazioni d'imposta e/o chiedere l'applicazione di una aliquota più elevata.